

Progressi e sfide nell'ambito del diritto processuale canonico

Progress and challenges in canonical procedural law

Luigi Sabbarese¹

Resumo: O direito processual canônico está passando por uma profunda renovação, especialmente no âmbito do direito matrimonial, pois as reformas introduzidas pelo Papa Francisco em 2015 trouxeram mudanças substanciais. Essas reformas, implementadas por meio dos motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI) e *Mitis et Misericors Iesus* (MMI), modernizaram significativamente o processo de nulidade matrimonial, tornando-o mais ágil e reforçando o papel dos bispos diocesanos como juizes naturais. Entretanto, junto com estes avanços, surgem também desafios consideráveis. A nova ênfase no papel dos bispos exige uma formação técnica mais aprofundada e uma aplicação criteriosa das novas normas, o que pode ser difícil de realizar em algumas circunstâncias. Além disso, as reformas suscitaram questões sobre a clareza das disposições normativas e a efetividade dessas mudanças, gerando a necessidade de novos esclarecimentos por parte das autoridades eclesásticas.

Abstract: Canonical procedural law is undergoing significant transformation, particularly in the area of matrimonial law, where the reforms introduced by Pope Francis in 2015 have led to substantial changes. These reforms, enacted through the motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI) and *Mitis et Misericors Iesus* (MMI), have greatly streamlined the process for declaring matrimonial nullity, making it more efficient and enhancing the role of diocesan bishops as natural judges. However, these advancements come with considerable challenges. The increased emphasis on the role of bishops requires more extensive technical training and careful implementation of the new norms, which can be challenging in some circumstances. Additionally, the reforms have raised questions about the clarity of the legal provisions and the effectiveness of these changes, prompting the need for further clarification from ecclesiastical authorities.

¹ P. Luigi Sabbarese, sacerdote scalabriniano e canonista italiano, è Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico dello Stato della Città del Vaticano e referente per la tutela dei minori in Vaticano. Quest'ultimo incarico fu conferito in attuazione del Motu Proprio di Papa Francesco "Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili" del 26 marzo 2019.

Enquanto o direito matrimonial canônico foi significativamente atualizado, outras áreas, como o direito penal e administrativo, ainda aguardam uma reforma abrangente. Esse desequilíbrio representa um desafio contínuo para a unificação e a eficiência do sistema jurídico eclesiástico como um todo.

Palavras-chave: Modernização; Desafios normativos; Direito processual canônico; Bispos diocesanos; Declaração de nulidade matrimonial.

While matrimonial canonical law has undergone significant updates, other areas, such as penal and administrative law, still await comprehensive reform. This disparity presents ongoing challenges for the overall coherence and efficiency of the ecclesiastical legal system.

Keywords: Modernization; Normative challenges; Canonical procedural law; Diocesan bishops; Declaration of matrimonial nullity.

Premessa

L'ampiezza del tema -che investe l'intero diritto processuale canonico²- impone di fare una scelta di campo che opta per una più ampia presentazione del diritto processuale matrimoniale, peraltro ancora il più diffuso, e che, dopo la riforma del 2015 - realizzata da papa Francesco attraverso la promulgazione delle lettere apostoliche in forma di m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI)³ e *Mitis et misericors Iesus* (MMI)⁴ - merita di essere considerato nella duplice prospettiva dei progressi e delle sfide.

Uno spazio meno ampio, se non residuale, sarà riservato al diritto processuale penale e amministrativo, i quali non hanno ricevuto un aggiornamento normativo.

L'aggiornamento dell'intero libro VI del CIC e del titolo corrispondente del CCEO ha riguardato le sanzioni nella Chiesa nella prospettiva del diritto sostantivo. Il processo penale canonico non è stato rinnovato, sebbene ciò sia necessario, se non su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici.

² Per alcune questioni terminologiche e ontologiche rinvio a C. DE DIEGO-LORA, *Proceso*, in DGDC VI, 501-508; R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *Derecho procesal*, in DGDC III, 177-180; P.V. PINTO, *I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, Libreria Editrice Vaticana-Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano 1993, 20-32; M.L. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Ediucla, Roma 2020⁷, 13-49.

³ Cfr. FRANCESCO, lettera apostolica data in forma di *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, in AAS 107 (2015), 958-967.

⁴ Cfr. FRANCESCO, lettera apostolica data in forma di *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, in AAS 107 (2015), 946-957.

Nell'ambito, infine, dei processi amministrativi molteplici sarebbero le questioni da trattare. Sia qui sufficiente accennare da una parte alla eccessiva "amministrativizzazione" di certi processi, ad esempio di quelli penali, come è dato ravvisare anche nel sussidio applicativo del Libro VI che contiene una parte dedicata esclusivamente alla procedura amministrativa penale⁵, dall'altra alla costituzione di tribunali amministrativi locali per la tutela dei diritti dei fedeli.

I. Il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio

1. La storia recente della riforma del processo matrimoniale canonico

La storia recente della riforma del processo matrimoniale canonico per la Chiesa latina e per le Chiese orientali deve la sua celere attuazione alle spinte emerse durante e dalla III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi. Soprattutto nei nn. 48-49 della *Relatio Synodi* sono state raccolte alcune proposte per una riforma delle procedure e, trattando dello "snellimento della procedura" per le cause matrimoniali, sono state ribaditi la responsabilità attiva del vescovo diocesano e la preparazione e l'impegno di un numero adeguato di operatori della giustizia. Non sono in grado di valutare se questi due aspetti costituiscano un effettivo progresso nell'ambito dei processi canonici, ma certamente erano e rimangono sfide sempre attuali che accompagnano ogni processo canonico.

Tuttavia già nell'allocuzione alla Segnatura apostolica dell'8 novembre 2013, il papa aveva posto l'accento sulla responsabilità episcopale nell'amministrazione della giustizia: «La vostra attività è volta a favorire l'opera dei tribunali ecclesiastici, chiamati a rispondere adeguatamente ai fedeli che si rivolgono alla giustizia della Chiesa per ottenere una giusta decisione. Vi adoperate perché funzionino bene, e sostenete la responsabilità dei vescovi nel formare idonei ministri della giustizia»⁶.

Le istanze sinodali sono state recepite dal papa che ha istituito una commissione speciale il 27 agosto 2014, allo scopo di elaborare una proposta di

⁵ Cfr. DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023, 175-222.

⁶ FRANCESCO, allocuzione *Questa vostra sessione*, alla sessione plenaria del Supremo tribunale Segnatura apostolica, 8 novembre 2013, in *AAS* 105 (2013), 1152.

riforma del processo matrimoniale canonico⁷. La commissione⁸ ha concluso i lavori che sono poi confluiti nei due m.p. MIDI e MMI che, entrati in vigore l'8 dicembre 2015, hanno sostituito sia nel codice per la Chiesa latina sia in quello per le Chiese orientali i canoni che regolano il processo matrimoniale.

Promulgate le nuove leggi sul processo matrimoniale canonico, si è succeduta una serie di questioni e di risposte particolari che hanno in qualche modo richiesto ulteriori autorevoli chiarificazioni circa il nuovo quadro normativo vigente; tali chiarificazioni sono confluite sia in interventi che hanno dovuto esplicitare la *mens* del papa sulla riforma con la dichiarazione pubblicata l'8 novembre 2015 su *L'Osservatore Romano* e con il rescritto del 7 dicembre 2015 circa il compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, sia nel *Sussidio applicativo* del m.p. MIDI del gennaio 2016⁹.

A mio giudizio, tutti questi interventi successivi al m.p. costituiscono un forte limite in quanto denunciano una certa carenza di chiarezza nell'elaborazione della *dictio normae* e quindi anche nell'applicazione della legge stessa.

2. Le principali innovazioni introdotte con la riforma del processo matrimoniale

Tra le principali innovazioni introdotte nel *Codex Juris Canonici* si possono annoverano:

⁷ Vi è da notare che le istanze riformatrici di tale processo erano già presenti ancor prima delle due ultime assemblee sinodali; infatti, presso il Pontificio consiglio dei testi legislativi erano al lavoro due commissioni, una sui processi matrimoniali e una sul diritto matrimoniale, che hanno poi concluso i lavori contestualmente a quelli della commissione speciale pontificia.

⁸ Di questa Commissione conosciamo i membri (Cfr. G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO [a cura di], *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Glossa, Milano 2018, 107-108, nota 9), ma nulla si sa dell'*iter* dei lavori, né degli schemi preparatori che hanno condotto al testo definitivo. La singolarità della fase preparatoria, di cui nulla si sa e di cui sembra non vi siano verbali (consultabili) rende difficoltoso, ove necessario, il reperimento della *mens Legislatoris*.

⁹ Per la complessità e molteplicità del quadro delle fonti rinvio, *ex multis*, a G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 162-197, 217-231.

la modifica, per le cause matrimoniali non riservate alla Sede apostolica, dei titoli equivalenti di competenza per i quali, circa il domicilio e il quasi-domicilio della parte attrice, non è più previsto che le parti debbano risiedere nel territorio della medesima conferenza episcopale e che il vicario giudiziale del luogo del domicilio della parte convenuta, udita la medesima, sia d'accordo; la medesima semplificazione ha coinvolto anche il criterio del luogo in cui si deve raccogliere la maggior parte delle prove¹⁰ (can. 1672 del *CIC*);

il rafforzamento del principio, già previsto nel can. 1419 del *CIC*, in base al quale il vescovo diocesano è il giudice di prima istanza per le cause di cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, potendo esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto (can. 1673 § 1 del *CIC*) e dovendo costituire per la sua diocesi un tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, fatta salva la possibilità di accedere ad un altro viciniore tribunale diocesano oppure interdiocesano (can. 1673 § 2 del *CIC*);

la possibilità che nel collegio giudicante, presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possano essere laici¹¹ (can. 1673 § 3 del *CIC*), mentre il can. 1421 § 2 del *CIC*, nel disciplinare i giudizi in generali, limita la partecipazione al collegio ad un solo laico;

la possibilità di affidare le cause matrimoniali a un giudice unico chierico, nel caso in cui non si possa costituire un tribunale collegiale in diocesi o nel tribunale viciniore (can. 1673 § 4 del *CIC*), mentre il tribunale di seconda istanza deve sempre essere collegiale (can. 1673 § 5 del *CIC*);

¹⁰ Una sfida importante che investe la fase probatoria riguarda l'ammissione e l'ammissibilità di prove non documentali e dunque tutte le svariate tipologie di prove digitali. Cfr. A. GIRAUDO, *Prove e nuove tecnologie nel processo canonico*, in AA.Vv., *Matrimonio e processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 273-294; S. BARCA, *La prova digitale nel processo di nullità matrimoniale*, in R. PALOMBI – H. FRANCESCHI – E. DI BERNARDO (a cura di), *Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti*, Tomo II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023, 603-625; A. ZAMBON, *Il processo canonico di fronte alle nuove tecnologie*, in AA.Vv., *Sinodalità e processo canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023, 39-58.

¹¹ In questo contesto l'evoluzione dell'esercizio della potestà giudiziale, che dopo il Codice del 1983 e dopo la riforma del m.p. MIDI, ha visto sempre più l'accesso dei laici è stata valutata come una progressiva marginalizzazione della potestà giudiziale.

la previsione dell'appello al tribunale metropolitano di seconda istanza, fatto salvo il disposto dei cann. 1438, 1439 e 1444 del *CIC* (can. 1673 § 6 del *CIC*);

prima della accettazione della causa, in luogo del tentativo di conciliazione dei coniuge¹², è oggi richiesto che il giudice debba aver raggiunto la certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale (can. 1675 del *CIC*);

la possibilità affidata al vicario giudiziale, sentito il difensore del vincolo, di convertire il processo matrimoniale ordinario in processo breve quando la parte convenuta che non ha sottoscritto il libello non manifesta la propria posizione neanche dopo la seconda ammonizione (can. 1676 § 2 del *CIC*); in questo caso deve procedere a norma del 1685 del *CIC* (can. 1676 § 4 del *CIC*);

il riconoscimento del valore di prova piena alla confessione giudiziale e alle dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi di credibilità delle stesse, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli ammenicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino (can. 1678 § 1 del *CIC*); similmente, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose espletate d'ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono (can. 1678 § 2 del *CIC*);

l'abolizione del principio della c.d. "doppia conforme", prevedendo che la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorso i termini stabiliti nei cann. 1630-1633 del *CIC*, diventa esecutiva (can. 1679 del *CIC*)¹³;

la consequenziale riforma delle norme che disciplinano l'appello, prevedendo che: 1) la parte che si ritenga onerata, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno diritto di interporre querela di nullità della sentenza oppure appello verso la medesima a norma dei cann. 1619-1640 del *CIC* (can. 1680 § 1 del *CIC*); 2) decorsi i termini stabiliti dal diritto per l'appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di istanza superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si deve costituire il collegio dei

¹² In merito si rinvia a R. SANTORO, *Il tentativo di conciliazione nel diritto processuale canonico*, in *Diritto e religioni* 1 (2012), 52-55.

¹³ Circa le sollecitazioni della dottrina per l'abrogazione della doppia conforme, cfr. A. BETTETINI, *Matrimonio e processo canonico: proposte per una innovazione nella tradizione*, in *Jus-online* 1 (2015), 1-16.

giudici, designare il difensore del vincolo e ammonire le parti a presentare le proprie osservazioni entro un termine prestabilito, decorso il quale il tribunale collegiale deve confermare con proprio decreto la sentenza di prima istanza nel caso in cui l'appello risulti manifestatamente dilatorio (can. 1680 § 2 del *CIC*)¹⁴; 3) se l'appello è stato ammesso, si deve procedere come in prima istanza, sia pure con i dovuti adattamenti (can. 1680 § 3 del *CIC*); 4) se nel grado di appello viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudica come se fosse in prima istanza (can. 1680 § 4 del *CIC*);

l'introduzione del processo matrimoniale più breve davanti al vescovo diocesano (cann. 1683-1687 del *CIC*)¹⁵.

Papa Francesco, con un rescritto del 7 dicembre 2015, ha inoltre precisato che le succitate leggi di riforma del processo matrimoniale abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica, tra le quali, ad esempio, il m.p. *Qua cura*, promulgato da Pio XI l'8 dicembre 1938, con il quale furono istituiti in Italia i tribunali ecclesiastici regionali¹⁶.

¹⁴ Cfr. G.P. MONTINI, «Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat» (cann. 1680 § 2 e 1687 § 4 MIDI): alcune considerazioni, in *Periodica* 105 (2016), 663-699; E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in AA.Vv., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017, 145-150.

¹⁵ Cfr. C. PEÑA GARCÍA, *El nuevo proceso "brevior coram episcopo" para la declaración de la nulidad matrimonial*, in *Monitor Ecclesiasticus* 130 (2015), 567-593; L. MUSSELLI, *Diritto matrimoniale*, in L. MUSSELLI – M. TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, Monduzzi, Bologna 2005, 278-279; E. NAPOLITANO, «Il processus brevior nella lettera apostolica motu proprio data *Mitis Iudex Dominus Iesus*», in *Monitor Ecclesiasticus* 130 (2015), 549-566; L. SABBARESE – R. SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, EDB, Bologna 2016; L. SABBARESE, *Il processo più breve: condizioni per la sua introduzione, procedura, decisione*, in E. B.O. OKONKWO – A. RECCHIA (a cura di), *tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2017, 39-58.

¹⁶ Cfr. FRANCESCO, rescriptum *L'entrata in vigore, circa novam legem efficiendam atque servandam de processu matrimoniali*, 7 dicembre 2015, n. I, in *AAS* 108 (2016), 5. Nel medesimo rescritto, il santo padre ha anche stabilito che nelle cause di nullità di matrimonio davanti alla Rota romana il dubbio sia fissato secondo l'antica formula: *An constet de matrimonii nullitate, in casu*; non è possibile proporre appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti; dinanzi alla Rota romana non è ammesso il ricorso per la *nova causae propositio*, dopo che una delle parti ha

3. La consulenza previa e l'introduzione della causa

La pastorale giudiziale e l'indagine pregiudiziale rappresentano «un decisivo indirizzo della riforma [che] consiste nell'orientamento più pastorale da conferire all'attività giudiziale»¹⁷. A maggior ragione tale indirizzo deve risultare nella consulenza previa all'introduzione di una causa.

Le *Regole procedurali* (RP), per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata con m.p. MIDI, negli artt. 2-5 offrono disposizioni circa l'indagine pastorale per orientare i fedeli nella verifica di validità del loro matrimonio e nella eventuale introduzione della causa¹⁸.

Con la promulgazione del m.p. MIDI e delle RP del 15 agosto 2015 è riemersa con forza l'esigenza di approntare servizi efficaci e persone sempre più preparate per accompagnare, discernere e integrare i fedeli che vivono matrimoni falliti e situazioni familiari ferite. In questo contesto si apre la riflessione sull'investigazione pregiudiziale o pastorale, aspetto in parte nuovo e certamente affascinante, e si precisa soprattutto la responsabilità dei parroci, non senza quella dei Vescovi e di altri operatori, nel tentativo sia di sradicare quella falsa aporia tra diritto e pastorale sia di riconsiderare il concetto di pastorale giudiziale.

celebrato un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione; il decano della Rota romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle norme rotali in materia processuale; come sollecitato dai patriarchi delle Chiese orientali, è rimessa ai tribunali territoriali la competenza sulle *causae iurium* connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota romana in grado d'appello; la Rota romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio *ex officio*, salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri.

¹⁷ E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in AA.VV., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio* Mitis Iudex Dominus Iesus, 118.

¹⁸ L'indagine pregiudiziale o pastorale, orientata a conoscere la condizione dei fedeli separati o divorziati e a raccogliere quanto potrà essere utile per un eventuale processo, ordinario o più breve, si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana; tale indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'ordinario del luogo, ad esempio il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze, che dovranno, tra l'altro indagare se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità; l'indagine si chiude con il libello, da presentare eventualmente al tribunale competente.

3.1. *L'indagine pregiudiziale o pastorale*¹⁹

Con la riforma dei processi matrimoniali si è provveduto a valorizzare la dimensione pastorale, senza con ciò confondere accompagnamento pastorale e attività processuale, operando false accentuazioni e interpretazioni²⁰.

Scopo dell'indagine pregiudiziale o pastorale è conoscere la condizione dei fedeli in crisi matrimoniale, soprattutto dei fedeli separati e divorziati che dubitano della validità del loro matrimonio o che hanno maturato la convinzione della nullità del medesimo (cf. RP proemio ed art. 2). Implementare il discernimento di situazioni matrimoniali complesse in vista del raggiungimento della serenità di coscienza non deve cedere alla tentazione di usare con superficialità o addirittura eliminare un altro tipo di discernimento tecnico che si realizza propriamente nel processo²¹.

L'indagine pregiudiziale o pastorale e il processo per dichiarare nullo un matrimonio sono realtà di natura diversa e operano con scopi precisi l'una dall'altro. Mentre il processo per la dichiarazione di nullità mira a stabilire la verità sull'esistenza giuridica o meno di un matrimonio, la fase pregiudiziale ha più intenti, come, ad esempio, raccogliere gli elementi utili per il processo giudiziale, oppure ricercare i diversi elementi alla base della crisi, discernere la condizione matrimoniale passata e presente dei coniugi, o anche accompagnarli verso una "soluzione" giusta ed equa, nel rispetto del cammino personale dei coniugi e delle indicazioni ecclesiali. Sembra più importante concentrare l'attenzione e le competenze sulla qualità del percorso pregiudiziale o pastorale ben preparato e condotto, piuttosto che attardarsi sulla durata di esso.

3.2. *Il ruolo del parroco nell'indagine pregiudiziale o pastorale*

Sicuramente la riforma dei processi matrimoniali ha inteso conferire un orientamento più spiccatamente pastorale all'attività giudiziale

¹⁹ Cfr. E. TUPPUTI, *L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Applicazione nelle diocesi della Puglia*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021.

²⁰ Cfr. J.M. ARROBA CONDE, *Sfide attuali del diritto processuale canonico*, in AA.VV., *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020, 115.

²¹ Cfr. J.M. ARROBA CONDE, *Servizio alla persona e tecnica giudiziale nel diritto canonico*, in G. BONI – E. CAMASSA – P. CAVANA – V. TURCHI (a cura di), *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. I, Giappichelli, Torino 2014, 19-36.

dei tribunali ecclesiastici. Il potenziamento delle strutture pastorali, anche in termini di conversione delle stesse, ha di mira il rafforzamento del fondamento pastorale del servizio specialistico in materia giudiziale.

La funzione consultiva pregiudiziale, che possono svolgere i parroci come pure altri a ciò incaricati, dovrà prima o poi incontrarsi con un confronto tecnico perché siano date indicazioni precise sulle singole fattispecie; e ciò non si può fare in maniera approssimativa, sbrigativa e senza alcuna preparazione canonistica in merito. Tale preparazione è urgente, soprattutto perché finalità importante dell'indagine pregiudiziale o pastorale è identificare le circostanze delle RP art. 14, per un'eventuale celebrazione di processo più breve.

Valorizzare l'ufficio parrocchiale nel processo e nell'accompagnamento dei coniugi comporta ridare il giusto posto alla funzione di prossimità pastorale che il parroco, in quanto pastore proprio, esercita forse più del Vescovo, atteso che più di Lui si vede affidata una *certa communitas fidelium* (cf. 515 § 1) e deve cercare di conoscere e accompagnare i fedeli affidati alle sue cure (cf. can. 529 § 1)²².

Un ambito specifico, ma purtroppo sconosciuto e inapplicato, di intervento della pastorale giudiziale riguarda la conclusione del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio e le conclusioni del dispositivo della sentenza, con la relativa pastorale giudiziale anche dopo la conclusione del processo canonico: sia quando è provata la nullità sia (soprattutto) quando la nullità non è provata non cessa la responsabilità dei parroci di continuare a discernere ed accompagnare, significando in tal modo ancor più efficacemente il criterio della prossimità pastorale e qualificando fattivamente l'identità e l'attività dei tribunali ecclesiastici come uffici pastorali a tutti gli effetti.

Il superamento della frattura tra pastorale e diritto dovrebbe essere considerato anche durante il processo e quando questo si è concluso, anche se l'esito della causa è negativo.

²² Il criterio di accompagnamento e quello di prossimità si comprendono meglio se contestualizzati nel magistero pontificio precedente il *motu proprio* MIDI e cioè nell'esortazione apostolica EG (*Evangelii gaudium*), la quale presenta l'accompagnamento come un farsi compagni di cammino e di vita, adottando un incedere e una meta condivisi. Cfr. FRANCESCO, esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, in *AAS* 105 (2013), 1019-1137.

Deve, quindi, essere colto il significato pastorale del diritto canonico e, parimenti, il nesso stretto tra pastoraltà e giuridicità, nesso che si fonda non solo sul concetto integrale di persona, ma anche su una corretta visione ecclesiologica, che prospetta una connaturale unità fra dimensione misterica e dimensione storica della Chiesa di Cristo. Sotto questo profilo, la dimensione storico-giuridica si rivela quale aspetto intrinseco della pastorale: entrambe sono finalizzate alla *salus animarum*; e postula una relazione di reciproca immanenza: il diritto partecipa al *munus pastorale* di Cristo che costruisce la comunità e la conserva nell'ordine e nel rispetto di relazioni giuste. Tale azione pastorale non può essere concepita né può operare senza giustizia, la quale è propriamente espressione della carità.

4. La centralità del vescovo diocesano nella riforma del processo matrimoniale

La riforma del processo matrimoniale canonico ha sancito una serie di innovazioni²³ tra le quali assume un rilievo significativo l'introduzione di un processo più breve dinanzi al vescovo, in ragione del suo essere la concreta attuazione delle istanze di celerità processuale e di propinquità episcopale «tra i fedeli a lui affidati» emerse in modo pressante durante i lavori del sinodo dei vescovi²⁴.

In particolare, all'interno della *Relatio Synodi* della III assemblea generale straordinaria del sinodo dei vescovi, nella III Parte, *Il confronto: prospettive pastorali*, sotto la rubrica *Curare le famiglie ferite*, nel trattare della situazione dei divorziati, peraltro più volte posta al centro della riflessione della dottrina²⁵, oltre a raccogliere una serie proposte per

²³ Cfr. G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 9 (7 marzo 2016), 1-78; ID., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 10 (14 marzo 2016), 1-76; ID., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11 (21 marzo 2016), 1-82.

²⁴ Cfr. J.R. PUNDERSON, *Accertamento della verità «più accessibile e agile»: preparazione degli operatori e responsabilità del Vescovo. L'esperienza della Segnatura Apostolica*, in L. SABBARESE (a cura di), *Sistema matrimoniale canonico in synodo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015, 88-90.

²⁵ Cfr. V. DE PAOLIS, *I divorziati risposati e i sacramenti dell'eucaristia e della penitenza*, in *Permanere nella verità in Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa*

una riforma delle procedure, anche nella prospettiva di uno snellimento delle cause matrimoniale, sono stati riproposti alcuni requisiti sempre validi, soprattutto la responsabilità del vescovo diocesano e la preparazione e l'impegno di un numero adeguato di operatori della giustizia.

Questa necessità è stata evidenziata da papa Francesco anche nella già richiamata allocuzione alla Segnatura apostolica dell'8 novembre 2013²⁶.

Il sinodo dei vescovi ha dato un ulteriore sostegno alla concreta attuazione di quest'ultimo elemento citato dal papa, che contraddistingue la *mission* della Segnatura apostolica²⁷, la quale «esige di *sottolineare* la responsabilità del vescovo diocesano»²⁸, rendendo necessaria una correzione del testo della *Relatio post disceptationem*, dove si leggeva: «esige di *incrementare* la responsabilità del vescovo diocesano»²⁹.

Il diretto intervento del vescovo diocesano nell'esercizio della funzione giurisdizionale non rappresenta una nuova responsabilità imposta da qualche legge disciplinare, essendo per sua natura parte integrante dell'ufficio del vescovo nel suo *munus pastorale*, quale pastore del gregge a lui affidato³⁰.

In questa prospettiva, anche la Congregazione per i vescovi, nel *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi*, ha ribadito che «la responsabilità di governare la diocesi pesa sulle spalle del vescovo»³¹, e pertanto anche se normalmente egli esercita questo potere giudiziale *per alios*, mediante il proprio tribunale (can. 1419) oppure, insieme ad altri vescovi, in un tribunale interdiocesano (can. 1423), il vescovo diocesano ha la responsabilità di moderare e vigilare sull'esercizio del potere giudiziale.

cattolica, Cantagalli, Siena 2014, 169-197; M.A. ORTIZ, *La pastorale dei fedeli divorziati risposati civilmente e la loro chiamata alla santità*, in C.J. ERRÀZURIZ – M.A. ORTIZ, *Misericordia e diritto nel matrimonio*, Edusc, Roma 2014, 99-129.

²⁶ Cfr. FRANCESCO, *Allocuzione alla sessione plenaria del Supremo tribunale della segnatura apostolica*, in AAS 105 (2013), 1152.

²⁷ Cfr. V. DE PAOLIS, *Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici*, *Revista Española de Derecho Canonico* 64 (2007), 339-377.

²⁸ Cfr. SINODO DEI VESCOVI, III assemblea generale straordinaria, *Relatio Synodi*, 18 ottobre 2014, n. 49.

²⁹ SINODO DEI VESCOVI, III assemblea generale straordinaria, *Relatio post disceptationem*, 13 ottobre 2015, n. 44.

³⁰ Questo principio costituisce la concreta attuazione degli insegnamenti del concilio Vaticano II, esplicitato in LG 27.

³¹ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, direttorio *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, n. 160, in EV 22/1965.

L'esercizio di questo potere di vigilanza, se si tratta del tribunale metropolitano o diocesano, spetta direttamente al vescovo quale moderatore del proprio tribunale, mentre se si tratta del tribunale interdiocesano, spetta al *coetus* dei vescovi o al vescovo moderatore da loro scelto³².

I vescovi, in ragione dell'importanza e della difficoltà delle cause di nullità del matrimonio, oltre a promuovere la preparazione di idonei operatori di giustizia per i propri tribunali, devono anche svolgere una funzione di vigilanza, curando che coloro che sono scelti per svolgere questa funzione si dedichino alla loro attività con diligenza e a norma di legge³³.

In questa prospettiva, la riforma di papa Francesco sottolinea in modo significativo questa responsabilità del vescovo diocesano, non solo nel momento in cui esercita direttamente la propria potestà giudiziaria nel processo più breve, ma anche sono i profili strettamente legati all'organizzazione dell'apparato giudiziario all'interno della Chiesa particolare a lui affidata.

Il vigente can. 1673 sancisce, infatti, che «in ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norme del diritto» (§ 1) e che lo stesso «costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano (§ 2)³⁴. Questa norma ripropone per l'ambito matrimoniale quanto già sancito nel can. 1419 § 1 per i giudizi in generale³⁵, superando, di fatto, l'opportunità che il vescovo non esercitasse personalmente tale potestà, a meno che speciali motivi lo chiedano, prevista dal Pontificio consiglio per i testi legislativi nell'art. 22 § 2 dell'istruzione *Dignitas connubii*³⁶.

³² Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, istruzione *Dignitas connubii*, 5 gennaio 2005, artt. 24, § 1 e 26, in *EV* 23/97 e 99.

³³ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, istruzione *Dignitas connubii*, art. 33, in *EV* 23/106.

³⁴ Circa la controversa applicazione del § 2 del can. 1673 rinvio a E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in AA.Vv., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, 121-126.

³⁵ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 198-201.

³⁶ Cfr. M. MINGARDI, *Il ruolo del vescovo diocesano*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Ancora, Milano 2016, 96-97.

Non si tratta ovviamente di rivendicare quanto l'ordinamento vigente già prevede nel momento in cui sancisce che essi possano decidere di riservare a sé le cause che ritengano opportuno (can. 1419). Questa riserva, tuttavia, non esonera il vescovo di seguire e applicare correttamente le norme processuali universali stabilite, poiché «se è vero che il procedimento giudiziario per la dichiarazione di nullità del matrimonio non è in se stesso di diritto divino, è altrettanto vero che esso si è sviluppato in risposta alla legge divina, il che richiede uno strumento efficace e appropriato per arrivare ad un retto giudizio sulla richiesta di nullità»³⁷.

Ne consegue che la disciplina del processo matrimoniale canonico, nel suo complesso, «non solo non è contraria ad un approccio veramente pastorale o spirituale ad una supposta nullità matrimoniale, ma salvaguarda e promuove la fondamentale e insostituibile giustizia senza la quale è impossibile mostrare carità pastorale. [...] Per il suo rispetto del diritto ed un giudizio conforme a verità, il processo canonico di nullità del matrimonio è, pertanto, un elemento necessario della carità pastorale da mostrarsi a coloro che asseriscono la nullità del consenso matrimoniale»³⁸.

La previsione di una procedura giudiziale straordinaria³⁹ o meglio più breve, così come delineatasi nel m.p. MIDI, è tuttavia del tutto nuova rispetto a quelle indicate nell'*Instrumentum laboris*. Questa importante innovazione per l'ambito matrimoniale costituisce la traduzione concreta delle proposte di accrescere la dimensione pastorale delle cause, di snellirle per quanto possibile e di valorizzare il ruolo del vescovo, pur trattandosi di una soluzione presentata in netta opposizione alla proposta di una via amministrativa da affidare al vescovo stesso.

Questo dato sostiene ulteriormente la responsabilità dei vescovi diocesani, ai quali è affidato il delicato compito di applicare e dare vita a questa importante riforma legislativa nelle Chiese particolari loro affidate.

Uno dei criteri principali che hanno guidato la riforma del processo matrimoniale canonico risiede nella recuperata centralità della funzione

³⁷ R.L. BURKE, *Il processo di nullità canonica del matrimonio come ricerca della verità*, in R. DODARO (a cura di), *Permanere nella verità in Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, Cantagalli, Siena 2014, 201-202.

³⁸ *Ibidem*, 205-206.

³⁹ Cfr. J.M. ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo*, 74.

giudiziale del vescovo⁴⁰. Il m.p. MIDI, infatti, nel proemio ricorda che «lo stesso vescovo è giudice. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente».

In verità, il § 1 del can. 1673 ripete quasi letteralmente il disposto del can. 1419 § 1. Il vescovo è giudice naturale del tribunale diocesano di prima istanza; giudica personalmente o tramite altri. Accanto al vescovo diocesano sono compresi anche gli equiparati a lui dal diritto, elencati nel can. 368 (cf. pure can. 381 § 2). Egli è competente a giudicare tutte le cause, eccetto quelle espressamente escluse dal diritto.

Per le cause di nullità matrimoniale il vescovo può avvalersi del tribunale da lui stesso costituito per la propria diocesi, oppure può accedere ad altro tribunale diocesano o interdiocesano più vicino.

Per il primo caso non è più necessario rivolgersi alla Segnatura apostolica per richiedere e ottenere la proroga di competenza, mentre per il secondo caso bisognerà osservare il disposto del can. 1423. Più vescovi diocesani possono costituire un tribunale interdiocesano o regionale, la cui moderazione può essere affidata ai vescovi delle diocesi interessate come *coetus* oppure a un vescovo da essi scelto come moderatore del tribunale.

Tra le novità introdotte dal m.p. MIDI va poi segnalato il ripristino dell'appello alla sede metropolitana. Le nuove norme stabiliscono che a questa sede si appella dal tribunale di prima istanza, ferma restando la possibilità di appello al papa (can. 1444 § 1), mentre in seconda istanza il tribunale di appello è quello del metropolita per il singolo suffraganeo

⁴⁰ L'attribuzione al vescovo dell'esercizio personale della funzione giudiziale costituisce una vera e propria innovazione soprattutto rispetto ad altra normativa che suggeriva, invece, che il vescovo si astenesse dal giudicare personalmente, come ad esempio, si legge nell'istruzione *La dignità del matrimonio*, art. 22 §§ 1-2, in *EV* 23/95. In tutti i modi, si dovrà comporre la nuova legge con le previsioni dei cann. 1448-1451 del *CIC*-’83 e degli artt. 67-70 dell'istruzione *La dignità del matrimonio*, in *EV* 23/140-143.

(can. 1438 1°) e per l'interdiocesano entro la provincia ecclesiastica (can. 1439 § 1), quello del suffraganeo per il tribunale metropolitano che lo ha stabilmente scelto con l'approvazione della Sede apostolica (can. 1438, 2°), quello della conferenza episcopale per i tribunali interdiocesani di diverse province (can. 1439 §§ 1-2).

5. Il processo più breve dinanzi al vescovo diocesano

Una delle novità principali della riforma voluta da papa Francesco circa i processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio è costituita sicuramente dal processo più breve dinanzi al vescovo, in ossequio ai criteri 3 e 4 enunciati nel proemio del m.p. MIDI⁴¹.

L'istituto del processo più breve, nonostante sia direttamente collegabile alla *Relatio Synodi* della III Assemblea generale straordinaria dei Vescovi su matrimonio e famiglia del 2014, era già conosciuto sia nella legislazione canonica sia nella normativa propria della Segnatura apostolica⁴².

In ossequio ai principi ispiratori della riforma delle procedure matrimoniali e in risposta alla richiesta di avvicinamento tra la funzione giudiziale e quella pastorale del vescovo, il can. 1683 affida al vescovo il giudizio circa la validità del matrimonio, nella forma del processo più breve, il quale si può instaurare alla duplice e contemporanea condizione che la domanda dei coniugi⁴³ sia promossa congiuntamente dall'inizio o da uno solo ma con il conseguente consenso dell'altro e che ricorrano circostanze particolarmente significative di fatti e di persone che rendano manifesta la nullità, in quanto proprio perché tali non richiedono una istruttoria più accurata⁴⁴.

⁴¹ «Lo stesso vescovo è giudice. [...] Si auspica pertanto che [...] non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente. [...] da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti».

⁴² Per il caso del codice si tratta della nullità notoria che consente al promotore di giustizia di impugnare la nullità del matrimonio, per il caso della Segnatura apostolica è utile riferirsi all'art. 118 della *Lex propria* che concerne dichiarazioni di nullità di matrimoni che non esigono esami e indagini accurate: *EV* 25/1120.

⁴³ È utile annotare qui che sarebbe meglio in una legge processuale, quale è il m.p. MIDI, utilizzare *rectius partes* invece di *coniuges*.

⁴⁴ Circa le conseguenze di un processo più breve celebrato e concluso senza i requisiti di cui al can. 1683, 1°-2° rinvio a G.P. MONTINI, *L'uso illegittimo del processus brevior. Rimedi processuali ordinari e straordinari*, in *Periodica* 108 (2019), 35-72.

La dottrina non ha mancato di rilevare alcune criticità della fase istruttoria nel *processus brevior*. Si può, anzitutto, discutere circa l'opportunità/necessità di ricorrere all'istituto delle rogatorie in un processo che dovrebbe essere per sua natura più breve, da celebrarsi in una sola udienza/sessione⁴⁵, nel rispetto della prossimità. Ribadito il principio della massima celerità del processo più breve che prevede la raccolta delle prove in una sola sessione-udienza e assodata la necessaria competenza dell'istruttore che guida la macchina processuale, il ricorso all'istituto della rogatoria si deve commisurare con le due predette condizioni-caratteristiche della forma processuale più breve.

Vi è poi da considerare la necessità di ricorrere a una perizia d'ufficio; tale mezzo di prova verrebbe a minare una delle condizioni di procedibilità nel processo più breve, vale a dire l'evidenza della nullità. Anche in questo caso, poi, sarà difficile rispettare la celerità tipica della forma processuale più breve. La presentazione di una perizia di parte previa indica semplicemente che il patrono prima di introdurre la causa si è accertato della fondatezza clinica della sua ipotesi; tale perizia non dovrebbe essere ritenuta sufficiente per l'attivazione del processo più breve, anche quando è redatta da un perito noto al tribunale. La perizia in tal caso costituisce un elemento di rafforzamento del *fumus boni iuris*⁴⁶.

Infine, si può accennare ad un eventuale supplemento istruttorio. Se si rendesse necessario ricorrere ad esso, si ammetterebbe che la causa manca di evidente nullità, si dovrebbe rimettere la causa all'esame ordinario, ad istanza delle parti o del vicario giudiziale⁴⁷.

⁴⁵ Cfr. P. BIANCHI, *Lo svolgimento del processo breve: la fase istruttoria e di discussione della causa*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, Ancora, Milano 2016, 73-74.

⁴⁶ Cfr. P. BIANCHI, *Lo svolgimento del processus brevior*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO [a cura di], *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 308-309; M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Edusc, Roma 2021², 244.

⁴⁷ Per le diverse posizioni in dottrina, rinvio a P. BIANCHI, *Lo svolgimento del processus brevior*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO [a cura di], *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 309-312; E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in AA.Vv., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, 140; G.P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior: consenso delle parti e chiara evidenza di nullità*, in AA.Vv., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018, 62-63.

Conclusa l'istruttoria della causa, acquisite le osservazioni del difensore del vincolo e, se ve ne siano, delle parti, la causa passa alla decisione del vescovo diocesano.

È utile qui almeno accennare ad alcune criticità che investono propriamente la fase decisoria *coram Episcopo*⁴⁸.

È sembrato questo l'aspetto più critico del processo più breve: sia perché il vescovo è investito di una competenza tecnica che non sempre possiede né deve possedere sia perché si instaurano prassi anomale che prevedono illegittimamente l'esercizio della funzione giudiziale delegabile nel processo più breve.

Ciò detto non si deve escludere che il vescovo possa farsi aiutare dall'istruttore o assessore nella redazione della sentenza, a condizione che sia poi il vescovo stesso a produrre gli argomenti o almeno a rivedere la sentenza personalmente senza limitarsi alla mera firma della stessa.

Naturalmente, se la *petitio iudicialis* nel processo più breve è promossa da entrambe le parti o da una sola di esse ma con il consenso dell'altra, sarà difficile che le parti possano appellare. Dunque, se il vescovo non potrà pronunciare una sentenza negativa, spetta unicamente al difensore del vincolo esercitare il diritto di appello.

Il can. 1687 § 3, che ha introdotto una nuova disciplina, determina che l'appello si può interporre al metropolita oppure alla Rota romana. Mentre l'appello alla Rota romana costituisce una legge che rispecchia un principio molto antico che sempre ha consentito appello alla Santa Sede,⁴⁹ l'appello al metropolita costituisce una concreta applicazione di uno dei criteri ispiratori della riforma voluta da papa Francesco. In concreto, il sistema dell'appello è regolato in base al soggetto che emana la sentenza; pertanto, se la sentenza è emanata dal vescovo diocesano, l'appello deve essere proposto al metropolita o alla Rota romana; se la sentenza è

⁴⁸ Cfr. E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in AA.Vv., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, 142-144; P. BIANCHI, *Lo svolgimento del processus brevior*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO [a cura di], *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 318-324.

⁴⁹ Tale principio è stato anche ribadito nel rescritto di papa Francesco sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, 11 dicembre 2015: «Riconoscendo alla Rota romana, oltre al *munus* ad essa proprio di appello ordinario della Sede apostolica [...]».

emanata dal metropolita, si appella alla sede suffraganea più antica;⁵⁰ se la sentenza è emanata da un vescovo immediatamente soggetto alla Sede apostolica, si appella al vescovo da questa stabilmente designato.

Anche l'appello è soggetto ad una valutazione di ammissibilità da parte di chi lo deve ammettere, ai sensi del § 3 precedente, atteso che se l'appello è motivato da ragioni meramente dilatorie va rigettato *a limine* con decreto; se, invece, è ammesso, la causa passa all'esame ordinario di secondo grado.

Alla fine, in riferimento non solo al processo più breve ma ai processi matrimoniali giudiziali, si assiste ad una sorta di “problematicizzazione” della potestà giudiziale e del suo esercizio.

6. Il principio della prossimità e l'istituzione dei tribunali diocesani e interdiocesani

La riforma realizzata da papa Francesco, nella prospettiva della auspicata conversione pastorale delle strutture giudiziarie ecclesiastiche, ha posto il vescovo diocesano al centro del processo matrimoniale canonico.

In particolare, papa Francesco, nel ribadire il principio in base al quale «lo stesso vescovo è giudice», afferma: «Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso vescovo offra un segno della *conversione* delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità matrimoniale più evidenti»⁵¹.

A tale riguardo, per bilanciare lo snellimento procedurale con il principio fondamentale del *favor matrimonii*, papa Francesco precisa: «Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto

⁵⁰ Secondo quanto ha determinato il PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, rispunta particolare circa il *Suffraganeus antiquior* nel nuovo can. 1687 § 3 *Mitis Iudex*, Prot. 15155/2015, 15 ottobre 2015, in www.delegumtextibus.va.

⁵¹ FRANCESCO, lettera apostolica data in forma di *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, n. III, in *AAS* 107 (2015), 959-960.

per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina»⁵².

Al fine di sottolineare ulteriormente il ruolo dei vescovi diocesani nell'esercizio della funzione giurisdizionale nelle Chiese particolari loro affidate, il santo padre, con un rescritto del 7 dicembre 2015, ha precisato che le leggi con le quali è stato riformato il processo matrimoniale abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica, tra le quali, ad es. il m.p. *Qua cura*, promulgato da Pio XI l'8 dicembre 1938, con il quale furono istituiti in Italia i tribunali ecclesiastici regionali⁵³.

In merito a quest'ultimo aspetto, il Supremo tribunale della segnatura apostolica, in una risposta del 22 dicembre 2015, nel ritenere che questo rescritto non possa aver soppresso *ad nutum* i tribunali ecclesiastici regionali in Italia⁵⁴, ha precisato che:

«con il rescritto i tribunali regionali in Italia possono essere lasciati da un vescovo diocesano liberamente» (n. I);

«con la notizia ufficiale data da un vescovo al moderatore del tribunale regionale la diocesi di quel vescovo cessa di appartenere al tribunale regionale» (n. II);

«da quel momento il tribunale diocesano riceverà ed esaminerà i libelli rivolti a quel tribunale diocesano in ragione di un titolo di competenza» (n. III);

«le causa di quella diocesi pendenti presso il tribunale regionale al momento della costituzione del tribunale diocesano saranno trattate a norma dell'art. 22 delle *Normae pro Tribunalibus Interdiocesis, vel Regionalibus aut Interregionalibus* emanate il 28 dicembre 1970» (n. IV)⁵⁵.

Tale innovazione ha coinvolto anche tutti quei casi nei quali la Sede apostolica, nella scia di quanto realizzato da Pio XI con il m.p. *Qua*

⁵² FRANCESCO, lettera apostolica data in forma di *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, n. IV, in *AAS* 107 (2015), 960.

⁵³ Per la situazione dei tribunali interdiocesani o regionali prima e dopo il rescritto del 7 dicembre 2015, vedi M.R. FERNANDES LEITE DE OLIVEIRA, *A criação de novos Tribunais, exigências, real necessidade, organização*, in *Anuário da Sociedade Brasileira de Canonistas* 159-166.

⁵⁴ Diversamente, si sarebbe creato un vuoto giurisdizionale durante il periodo transitorio fino alla istituzione dei nuovi tribunali diocesani o interdiocesani, con evidenti ripercussioni negative sulla vita dei fedeli.

⁵⁵ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAZIONE APOSTOLICA, *responsio* 22 dicembre 2015, il cui testo integrale è edito in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* (www.olir.it).

cura «certa scientia ac de apostolicae plenitudine potestatis»⁵⁶, attraverso l'allora Sacra congregazione della disciplina dei sacramenti ha provveduto ad «istituire nuovi tribunali interdiocesani con competenza speciale per le cause di nullità del matrimonio» e ad «emanare le relative norme di esecuzione, assecondando esplicite richieste inoltrate dai vescovi interessati affinché il sistema vigente in Italia fosse introdotto in altri paesi»⁵⁷.

Sulla base delle stesse motivazioni che per l'Italia avevano giustificato l'istituzione dei tribunali ecclesiastici regionali, una serie di nuovi tribunali, alcuni dei quali istituiti *ad experimentum*, subentrarono a quelli diocesani, ad esempio, nelle Isole Filippine (1940)⁵⁸, Canada

⁵⁶ PIO XI, lettera apostolica in forma di m.p. *Qua cura*, 8 dicembre 1938, proemio, in *AAS* 30 (1938), 411.

⁵⁷ M. GANARIN, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la "sorte" del m.p. Qua cura di Papa Pio XI, Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11(21 marzo 2016), 11.

⁵⁸ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, decretum *De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Insularum Philippinarum pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, 20 dicembre 1940, in *AAS* 33 (1941), 363-364; ID., *Normae pro exsequendo decreto diei XX Decembris MDCCCXXXX de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Insularum Philippinarum*, 28 aprile 1941, in *AAS* 33 (1941), 364-368; ID., decretum *De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Insularum Philippinarum pro causis nullitatis matrimonii decidendis in primo et secundo gradu*, 31 dicembre 1956, in *AAS* 49 (1957), 163-164; ID., *Normae pro exsequendo decreto diei XXXI Decembris MCMLVI de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Insularum Philippinarum*, 31 dicembre 1956, in *AAS* 49 (1957), 165-169.

(1946)⁵⁹, Argentina (1959)⁶⁰, Brasile (1959), Francia (1965-1968)⁶¹, Al-

⁵⁹ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, decretum *De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis ditionis Canadensis super causis nullitatis matrimonii decidendis*, 28 gennaio 1946, in *AAS* 38 (1946), 281-283; ID., *Normae pro exsequendo decreto diei XXVIII Ianuarii MCMXLVI de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis ditionis Canadensis*, 13 maggio 1946, in *AAS* 38 (1946), 281-283; ID., decretum *De assignandis tribunalibus pro tractatione causarum nullitatis matrimonii Insulae Terrae Novae*, 7 agosto 1950, *AAS* 44 (1952), 280-281; ID., decretum *De assignandis tribunalibus pro tractatione causarum nullitatis matrimonii novae provinciae ecclesiasticae Sherbrookensis*, 25 marzo 1952, in *AAS* 44 (1952), 281-282; ID., decretum *Erectionis tribunalis provincialis circumscriptionum ecclesiasticarum provinciae Edmonsonensis pro tractatione causarum nullitatis matrimonii*, 14 dicembre 1955, in *AAS* 48(1956), 59-60.

⁶⁰ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *De ordinatione ac munere tribunalium in Ecclesia ratione quoque habita iustitiae administrativae*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 48 (1992), 51.

⁶¹ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI, decretum *De ordinandis in Regione pastorali Tolosana Tribunalibus ecclesiasticis Tolosano in primo iurisdictionis gradu et Ruthenensi in secundo iurisdictionis gradu pro causis nullitatis matrimonii archidioecesium Tolosanae et Albiensis ac dioecesium Auxitanae, Carcassonensis, Montis Albani, Apamiensis, Elnensis, Ruthenensis, Cadurcensis, Mimatensis, Tarbiensis et Lapurdensis decidendis*, 17 febbraio 1965, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. III, Institutum Iuridicum Claretianum, Roma 1972, n. 3260, coll. 4630-4631; ID., decretum *De constituendis Tribunalibus Regionalibus Ecclesiasticis Massiliensi in primo iurisdictionis gradu et Aquensi in secundo iurisdictionis gradu pro causis nullitatis matrimonii decidendis dioecesium Massiliensis, Aquensis, Adiacensis, Foroiuliensis-Tolonensis, Niciensis, Diniensis et Vapicensis*, 17 febbraio 1965, *ibidem*, n. 3261, col. 4632; ID., *Normae pro exsequendo decreto diei 17 Februarii 1965 de constituendis Tribunalibus Regionalibus Ecclesiasticis Massiliensi in primo iurisdictionis gradu et Aquensi in secundo iurisdictionis gradu pro decidendis causis nullitatis matrimonii dioecesium Massiliensis, Aquensis, Adiacensis, Foroiuliensis-Tolonensis, Niciensis, Diniensis et Vapicensis*, 17 febbraio 1965, *ibidem*, n. 3262, coll. 4633-4365; ID., *Normae pro exsequendo Decreto diei 17 februarii 1965 de ordinandis in regione pastorali Tolosana Tribunalibus ecclesiasticis matrimonialibus, Tolosano in primo iurisdictionis gradu, et Ruthenensi in secundo iurisdictionis gradu pro causis nullitatis matrimonii dioecesium Tolosanae, Albiensis, Auxitanae, Carcassonensis, Montis Albani, Apamiensis, Elnensis, Ruthenensis, Cadurcensis, Mimatensis, Tarbensis*, 26 febbraio 1965, *ibidem*, n. 3266, coll. 4651-4654; ID., decretum *De ordinandis in regione pastorali septentrionali Galliae, pro partibus tantum Campaniae et Picardiae, tribunalibus ecclesiasticis Rhemensi, in primo iurisdictionis gradu, et Ambianensi, in secundo iurisdictionis gradu, pro causis nullitatis matrimonii archidioecesis Rhemensis ac dioecesium Ambianensis, Bellovacensis, Catalaunensis, Ebriocensis, Suessionensis et Trecensis decidendis*, 22 dicembre 1966, prot. n. 775/68 V.T., *ibidem*, n. 3507, coll. 5073-5074; ID., *Normae pro exsequendo Decreto diei 22 mensis decembris a. MCM-LXVI de ordinandis in regione pastorali septentrionali Galliae, pro partibus tantum*

geria (1965), Tunisia (1965), Colombia (1967)⁶² e Cile (1967)⁶³. Non è inoltre mancata l'istituzione di ulteriori tribunali in altre nazioni da parte della Congregazione *de Propaganda Fide*, per i territori di missione sottoposti alla relativa competenza⁶⁴.

II. I processi penali (extragiudiziali)

In questa seconda parte procederò per sintesi, evidenziando alcuni aspetti critici che rappresentano un progresso, una sfida e talvolta entrambi.

È sotto gli occhi di tutti la frequenza con cui si ricorre ai processi extragiudiziali⁶⁵, specie nell'ambito dei delitti riservati. Le ragioni che

Campaniae et Picardiae, tribunalibus ecclesiasticis matrimonialibus Rhemensi, in primo jurisdictionis gradu, et, Ambianensi, in secundo jurisdictionis gradu, pro causis nullitatis matrimonii archidioecesis Rhemensis ac dioecesium Ambianensis, Bellovacensis, Catalaunensis, Ebriocensis, Suessionensis et Trecensis decidendis, 22 dicembre 1966, prot. n. 775/68 V.T., *ibidem*, n. 3508, coll. 5074-5076; *Id.*, *decretum De constituendis Tribunalibus Provincialibus ecclesiasticis Parisiensi in primo jurisdictionis gradu et Versaliensi in secundo jurisdictionis gradu pro causis nullitatis matrimonii decidendis archidioecesis Parisiensis et dioecesium Versaliensis, Meldensis, Pontisarensis, Corbiliensis, S. Dionysii in Francia, Christoliensis, et Nemptodurensis*, 22 febbraio 1968, *ibidem*, n. 3630, coll. 5313-5314; *Id.*, *Normae pro exsequendo Decreto diei 10 (22) Februarii 1968 de ordinandis Tribunalibus Provincialibus Ecclesiasticis Parisiensi in primo iurisdictionis gradu et Versaliensi in secundo iurisdictionis gradu, ad decidendas causas nullitatis matrimonii Archidioecesis Parisiensis et Dioecesium Versaliensis, Meldensis, Pontisarensis, Corbiliensis, S. Dionysii in Francia, Christoliensis, et Nemptodurensis*, 22 febbraio 1968, *ibidem*, n. 3631, coll. 5314-5316. Circa l'istituzione dei tribunali ecclesiastici regionali in Francia, si rinvia a B. DE LANVERSIN, *Création en France des Tribunaux Ecclésiastiques Régionaux*, in *Ius canonicum* 8 (1968), 369-398.

⁶² Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI, *decretum De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis provincialibus Ditionis Columbiana*, 22 agosto 1967, il cui testo è edito in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. III, n. 3591, coll. 5243-5244; *Id.*, *Normae pro exsequendo decreto 22 aug. 1967 de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis provincialibus et tribunali unico superiori appellationis in Ditione Columbiana pro causis nullitatis matrimonii aliisque contentiosis et criminalibus in primo et secundo jurisdictionis gradu pertractandis*, 22 agosto 1967, *ibidem*, n. 3592, coll. 5244-5247.

⁶³ Cfr. I. GORDON, *De tribunalibus regionalibus cum respectu ad iudicum delectum et ad processus breviationem*, in *Periodica* 56 (1967), 580-584.

⁶⁴ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *De ordinatione ac munere tribunalium in Ecclesia ratione quoque habita iustitiae administrativae*, 51.

⁶⁵ Non è mancato in dottrina chi ha lamentato una vera e propria “amministrativizzazione” del processo. In tal senso già J. LLOBELL, *Giusto processo e “amministrativizzazione” della*

si adducono possono essere ricondotte alle seguenti: carenza di personale preparato nei processi penali, necessità di celebrare tali processi in tempi rapidi, l'evidenza dei delitti manifesta nell'indagine previa.

Queste e altre argomentazioni rappresentano un regresso nell'esercizio della potestà in ambito penale. La carenza di personale nello specifico ambito processuale-penale è ragione valida eventualmente non solo per i processi extragiudiziali ma anche per quelli giudiziali. Anzi, quelli extragiudiziali non sono meno "semplici", atteso che richiedono garanzia tecniche e professionali più di quelli giudiziali. Non si può pensare ingenuamente, ad esempio, che la mancanza di personale preparato "abiliti" automaticamente a provvedere alla questione circa il risarcimento del danno o i diritti delle vittime. Anche l'esigenza di risolvere le cause penali in tempi più celeri mal si concilia con le garanzie che devono essere perseguite sia nei processi giudiziali sia in quelli amministrativi. E, infine, l'insistenza sulla certezza del delitto raggiunta durante l'indagine previa corre il rischio di snaturare l'indagine che è appunto una fase preprocessuale, dove si deve conseguire la verosimiglianza e non la certezza: questa appartiene al processo e alla raccolta delle prove.

La dottrina⁶⁶ più accreditata ha individuato due grandi sfide soggiacenti ad un uso indiscriminato del processo extragiudiziale: l'imprescindibile certezza morale sul delitto da raggiungere anche per il tramite di elementi del processo giudiziale; la valorizzazione delle tecniche di mediazione per favorire la percezione della pena attenta anche alle persone e alle loro relazioni.

Sotto questo profilo non si può sottacere la lacuna nei processi penali della mancanza di attenzione alle vittime⁶⁷ e alla loro

procedura penale canonica, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 14 (2019), 3; A. GULLO, *Il procedimento penale amministrativo*, in M. D'ARIENZO – M. FERRANTE – F. DI PRIMA (a cura di), *Diritto penale canonico e diritto penale statale: due ordinamenti a confronto alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, in *Diritto e Religioni*, Quaderno monografico 3, Supplemento Rivista anno 2023, n. 1, 105.

⁶⁶ Cfr. J.M. ARROBA CONDE, *Verità e relazione processuale nell'ordinamento canonico: sfide circa il metodo extragiudiziale*, in G. DALLA TORRE – C. MIRABELLI (a cura di), *Verità e metodo in giurisprudenza*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, 23-50.

⁶⁷ Per una prospettiva pedagogica, A. DEODATO, *L'attenzione alle vittime*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Glossa, Milano 2021, 267-281; per una prospettiva canonistica, M. DEL POZZO, *I diritti e i doveri delle vittime nel processo canonico*, in AA.Vv., *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023, 345-393.

partecipazione attiva e processuale come parte lesa⁶⁸. Questa potrà costituirsi come parte terza, in primo grado di giudizio, per il risarcimento dei danni.

Si può ritenere un progresso ma anche un limite il fatto che l'evoluzione del diritto penale canonico e la sua applicazione in tempi recenti si sia sviluppato, non senza problematicità (dovute alla prassi del Dicastero competente non sempre lineare, alla sovrapposizione eccessiva della normativa e dei suoi aggiornamenti, alla giurisprudenza non pubblicata), sul modello delle svariate fattispecie di delitti di abuso su minori da parte di chierici⁶⁹.

In futuro, bisognerebbe uscire dall'emergenza legislativa riguardante i processi penali e provvedere ad una legge nuova e completa che regoli i processi penali canonici.

III. I processi amministrativi

Nell'esame dello Schema del 1982 da parte del Sommo Pontefice, furono eliminati i canoni circa la costituzione e il conseguente funzionamento dei Tribunali amministrativi nella Chiesa⁷⁰.

Nella relazione sulla procedura amministrativa, il Relatore del Gruppo di studio, Prof. Pio Ciprotti,⁷¹ disse che, dopo l'invio dello *Schema canonum de procedura amministrativa*, avvenuto il 20 aprile 1972, erano pervenuti 65 voti da parte degli organismi di consultazione: i Cardinali membri della Pontifica Commissione di revisione, i Dicasteri e gli Uffici della Curia Romana e le Conferenze episcopali. Tali voti erano stati attentamente esaminati «a peculiari consultorum coetu» nella riunione del 5-7 febbraio 1973. La maggior parte di essi era favorevole alla stesura di una legge sulla procedura amministrativa, anche se si presentavano alcune osservazioni al riguardo: di queste si tralasciano quelle non pertinenti all'assunto, come pure le risposte date dal Relatore.

⁶⁸ Cfr. F. HEREDIA ESTEBAN, *Giusta pena e cause esimenti, attenuanti ed aggravanti: conflitto tra giusto processo*, in AA.Vv., *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, 166.

⁶⁹ Cfr. D. CITO, *Le procedure penali nel diritto canonico*, in AA.Vv., *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020, 174-175.

⁷⁰ Per le motivazioni di tale scelta cfr. J.I. ARRIETA, *La tutela dei diritti e la giustizia amministrativa nella Chiesa*, in AA.Vv., *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, 81-82.

⁷¹ Cfr. *Communicationes* 5 (1973) 235-243.

La prima osservazione era di carattere formale: il linguaggio era difficile e poco comprensibile, essendo eccessivamente tecnico.

La seconda osservazione metteva in evidenza l'incompatibilità dei Tribunali amministrativi con la stessa natura della Chiesa, dal momento che si poteva dubitare che l'autorità dei Vescovi potesse essere talmente limitata da sottostare a Tribunali amministrativi, che non fossero il Concilio Ecumenico o lo stesso Sommo Pontefice.

Una terza osservazione verteva sull'opportunità dei Tribunali amministrativi, per il timore che l'azione pastorale potesse essere impedita da troppe opposizioni e contestazioni.

Inoltre si faceva presente la difficoltà circa la stessa costituzione dei Tribunali amministrativi in molte località della Chiesa, come pure si doveva tenere nella debita considerazione l'indole paterna e pastorale, piuttosto che giuridica, delle relazioni tra autorità amministrativa e sudditi, nella stragrande maggioranza delle circoscrizioni ecclesiastiche.⁷²

Una ulteriore obiezione venne mossa da un membro della Pontificia Commissione per la revisione, nell'ambito delle osservazioni allo Schema del codice del 1980, contenute nella *Relatio* del 1981. Si faceva notare: «Nullo modo expedit ut in Ecclesia mentalitas illa legalistica, ut vocant, qua administratio civilis informatur, introducatur»; e si raccomandava: «Caveatur accurate ne huiusmodi procedura ad vitam Ecclesiae praepediendam adhiberi possit»; oltre ad affermare: «In tuto ponatur ius divinum Episcoporum, qui non officiales ("funzionari"), sed veri Pastores sunt quaeque [sic] "discretionality" gaudeant oportet».⁷³ Si evidenziavano perciò la possibile mentalità legalistica derivante dalla costituzione di detti Tribunali, l'impedimento per un tranquillo svolgimento della vita della Chiesa, la potestà di diritto divino del Vescovo, Pastore e non funzionario. Ragioni, come si può constatare, di grande peso: tanto che Chiappetta, pur mettendo in evidenza la delusione di molti per la mancata istituzione dei tribunali amministrativi nel Codice e la speranza per una eventuale futura costituzione, afferma esplicitamente: «E' da riconoscere che tali difficoltà avevano una loro fondatezza»⁷⁴.

⁷² *Ivi*, 235-236.

⁷³ *Communicationes* 16 (1984) 78-79.

⁷⁴ L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. III, a cura di F. CATOZZELLA – A. CATTA – C. IZZI – L. SABBARESE, Edizioni Dehoniane, Bologna 2011³, 289.

Ciò nonostante, la dottrina sostiene che non «si debba ritenere del tutto superata l'idea di costituire tribunali amministrativi locali», tramite i quali si potrebbe superare il contrasto attualmente esistente con uno dei contenuti del “giusto processo: il diritto all'appello. Infatti, pur essendo l'unico tribunale vero e proprio, attesa la sua condizione di tribunale supremo, le decisioni della Segnatura non sono appellabili»⁷⁵.

Attualmente, infatti, la legittima rivendicazione e difesa dei diritti dei fedeli nel foro ecclesiastico si può ottenere solamente per il tramite dei ricorsi amministrativi e, *si casus ferat*, tramite la *Sectio altera* della Segnatura Apostolica⁷⁶.

Non è da escludere l'introduzione e lo sviluppo di sistemi alternativi⁷⁷ a garanzia dei diritti dei fedeli nella Chiesa: a livello diocesano e nazionale, si pensi all'ufficio di conciliazione⁷⁸ per le vertenze di foro esterno extragiudiziali ex can. 1733; a livello di conferenza episcopale, si pensi alle norme per la transazione⁷⁹, il compromesso⁸⁰ e l'arbitrato⁸¹ ex can. 1714.

La giustizia amministrativa nella Chiesa ha sempre posto molteplici interrogativi: «Da una parte si afferma la necessità di un ampio potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione, perché esso possa realizzare le finalità irrinunciabili per le quali essa esiste, e dall'altra si afferma che, in forza dello stesso potere discrezionale, la sindacabilità in realtà può essere esercitata solo in un ambito molto ristretto, come la legittimità *in procedendo* e *in decernendo* per gli atti amministrativi singolari, e per di più, sostanzialmente, da parte della

⁷⁵ J.M. ARROBA CONDE, *Sfide attuali del diritto processuale canonico*, in AA.VV., *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, 128-129. Cfr. anche G.P. MONTINI, *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 62 (2022), 663-664.

⁷⁶ Cfr. J.I. ARRIETA, *La tutela dei diritti e la giustizia amministrativa nella Chiesa*, in AA.VV., *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, 76-82.

⁷⁷ Cfr. J.I. ARRIETA, *La tutela dei diritti e la giustizia amministrativa nella Chiesa*, in AA.VV., *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, 85-89.

⁷⁸ Cfr. G. BRUGNOTTO, *La conciliazione*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa. IV, Prassi amministrativa e procedure speciali*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, 107-113; L. SABBARESE, *La costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro II, Parte II*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2013², 187-189.

⁷⁹ Cfr. I.G. HJELMO, *Transacción*, in DDDC VII, 636-641.

⁸⁰ Cfr. I.G. HJELMO, *Compromiso [Contrato de]*, in DDDC II, 310-316.

⁸¹ Cfr. I.G. HJELMO, *Arbitraje*, in DDDC I, 436-443.

stessa pubblica amministrazione, attraverso il ricorso gerarchico»⁸².

Conclusione

Alla luce di quanto esposto, attualmente è possibile valutare solo il processo matrimoniale canonico in relazione alla sua riforma e all'impatto di essa sul diritto processuale vigente. Per gli altri processi canonici occorrerà attendere l'arrivo di una vera e propria riforma per valutarne adeguatamente i progressi.

Limitatamente al processo matrimoniale si possono condividere i seguenti aspetti:

l'affinamento degli strumenti tecnico-normativi sarà tanto più efficace quanto più sarà stato condiviso in fase di maturazione e preparazione delle riforme;

le norme vanno sempre aggiornate, anche se non bisogna eccedere né bisogna aggiornare singoli istituti, "aggregando" il Codice e perdendo di vista la congruità del tutto;

l'aggiornamento normativo è necessario per l'amministrazione della giustizia, ma non è sufficiente: ad esso deve seguire una più che adeguata preparazione degli operatori nell'ambito della giustizia.

Quest'ultimo aspetto della formazione e preparazione degli operatori della giustizia costituisce una sfida perenne della Chiesa di ogni epoca⁸³.

Bibliografia

ARRIETA J.I., *La tutela dei diritti e la giustizia amministrativa nella Chiesa*, in AA.Vv., *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*.

ARROBA CONDE J.M., *Servizio alla persona e tecnica giudiziale nel diritto canonico*, in G. BONI – E. CAMASSA – P. CAVANA – V. TURCHI (a cura di), *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. I, Giappichelli, Torino 2014, 19-36.

ARROBA CONDE J.M., *Sfide attuali del diritto processuale canonico*, in AA.Vv., *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020, 109-129.

⁸² V. DE PAOLIS, *Strutture e sviluppi del diritto amministrativo canonico*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa. IV, Prassi amministrativa e procedure speciali*, 51.

⁸³ Cfr. M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in AA.Vv., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017, 79-80.

ARROBA CONDE J.M., *Verità e relazione processuale nell'ordinamento canonico: sfide circa il metodo extragiudiziale*, in G. DALLA TORRE – C. MIRABELLI (a cura di), *Verità e metodo in giurisprudenza*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, 23-50.

ARROBA CONDE M.L., *Diritto processuale canonico*, Edurcla, Roma 2020⁷.

BARCA S., *La prova digitale nel processo di nullità matrimoniale*, in R. PALOMBI – H. FRANCESCHI – E. DI BERNARDO (a cura di), *Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti*, Tomo II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023, 603-625.

BETTETINI A., *Matrimonio e processo canonico: proposte per una innovazione nella tradizione*, in *Jus-online* 1 (2015), 1-16.

BIANCHI P., *Lo svolgimento del processo breve: la fase istruttoria e di discussione della causa*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, Ancora, Milano 2016.

BONI G., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 9 (7 marzo 2016), 1-78; ID., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 10 (14 marzo 2016), 1-76; ID., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11 (21 marzo 2016), 1-82.

BONI G., *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO [a cura di], *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Glossa, Milano 2018.

BRUGNOTTO G., *La conciliazione*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa. IV, Prassi amministrativa e procedure speciali*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, 107-113.

BURKE R.L., *Il processo di nullità canonica del matrimonio come ricerca della verità*, in R. DODARO (a cura di), *Permanere nella verità in Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, Cantagalli, Siena 2014.

CHIAPPETTA L., *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. III, a cura di F. CATOZZELLA – A. CATTI – C. IZZI – L. SABBARESE, Edizioni Dehoniane, Bologna 2011³.

CITO D., *Le procedure penali nel diritto canonico*, in AA.Vv., *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020.

CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, direttorio *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, in *EV* 22.

DE DIEGO-LORA C., *Proceso*, in DGDC VI, 501-508.

DE LANVERSIN B., *Création en France des Tribunaux Ecclésiastiques Régionaux*, in *Ius canonicum* 8 (1968), 369-398.

DE PAOLIS V., *Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici*, *Revista Española de Derecho Canonico* 64 (2007), 339-377.

DE PAOLIS V., *I divorziati risposati e i sacramenti dell'eucaristia e della penitenza*, in *Permanere nella verità in Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, Cantagalli, Siena 2014, 169-197.

DEL POZZO M., *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in AA.Vv., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017.

DEL POZZO M., *I diritti e i doveri delle vittime nel processo canonico*, in AA.Vv., *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023, 345-393.

DEL POZZO M., *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Edusc, Roma 2021².

DEODATO A., *L'attenzione alle vittime*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Glossa, Milano 2021, 267-281.

DI BERNARDO E., *Problemi e criticità della nuova procedura*, in AA.Vv., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017, 145-150.

DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Supplemento applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023.

FERNANDES LEITE DE OLIVEIRA M.R., *A criação de novos Tribunais, exigências, real necessidade, organização*, in *Anuário da Sociedade Brasileira de Canonistas* 159-166.

FRANCESCO, *Allocuzione alla sessione plenaria del Supremo tribunale della segnatura apostolica*, in *AAS* 105 (2013), 1152.

FRANCESCO, allocuzione *Questa vostra sessione*, alla sessione plenaria del Supremo tribunale Segnatura apostolica, 8 novembre 2013, in *AAS* 105 (2013), 1152.

FRANCESCO, esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, in *AAS* 105 (2013), 1019-1137.

FRANCESCO, lettera apostolica data in forma di *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, in *AAS* 107 (2015), 958-967.

FRANCESCO, lettera apostolica data in forma di *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, in *AAS* 107 (2015), 946-957.

FRANCESCO, rescriptum *L'entrata in vigore*, circa novam legem efficiendam atque servandam de processu matrimoniali, 7 dicembre 2015, n. I, in *AAS* 108 (2016), 5.

GANARIN M., *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la "sorte" del m.p. Qua cura di Papa Pio XI, Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11(21 marzo 2016).

GIRAUDO A., *Prove e nuove tecnologie nel processo canonico*, in AA.Vv., *Matrimonio e processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 273-294.

GORDON I., *De tribunalibus regionalibus cum respectu ad iudicium delectum et ad processus breviationem*, in *Periodica* 56 (1967), 580-584.

GROCHOLEWSKI Z., *De ordinatione ac munere tribunalium in Ecclesia ratione quoque habita iustitiae administrativae*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 48 (1992), 47-84.

GULLO A., *Il procedimento penale amministrativo*, in M. D'ARIENZO – M. FERRANTE – F. DI PRIMA (a cura di), *Diritto penale canonico e diritto penale statale: due ordinamenti a confronto alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, in *Diritto e Religioni*, Quaderno monografico 3, Supplemento Rivista anno 2023, n. 1.

HEREDIA ESTEBAN F., *Giusta pena e cause esimenti, attenuanti ed aggravanti: conflitto tra giusto processo*, in AA.Vv., *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*.

HIJELMO I.G., *Arbitraje*, in DDDC I, 436-443.

HIJELMO I.G., *Compromiso [Contrato de]*, in DDDC II, 310-316.

HIJELMO I.G., *Transacción*, in DDDC VII, 636-641.

LLOBELL J., *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 14 (2019).

MINGARDI M., *Il ruolo del vescovo diocesano*, in REDAZIONE DI QUADERNI

DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Ancora, Milano 2016.

MONTINI G.P., «Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat» (cann. 1680 § 2 e 1687 § 4 MIDI): alcune considerazioni, in *Periodica* 105 (2016), 663-699.

MONTINI G.P., *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior: consenso delle parti e chiara evidenza di nullità*, in AA.VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018.

MONTINI G.P., *L'uso illegittimo del processus brevior. Rimedi processuali ordinari e straordinari*, in *Periodica* 108 (2019), 35-72.

MONTINI G.P., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 62 (2022), 663-664.

MUSSELLI L., *Diritto matrimoniale*, in L. MUSSELLI – M. TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, Monduzzi, Bologna 2005.

NAPOLITANO E., «Il processus brevior nella lettera apostolica motu proprio data *Mitis Iudex Dominus Iesus*», in *Monitor Ecclesiasticus* 130 (2015), 549-566.

ORTIZ M.A., *La pastorale dei fedeli divorziati risposati civilmente e la loro chiamata alla santità*, in C.J. ERRÀZURIZ – M.A. ORTIZ, *Misericordia e diritto nel matrimonio*, Edusc, Roma 2014, 99-129.

PEÑA GARCÍA C., *El nuevo proceso "brevior coram episcopo" para la declaración de la nulidad matrimonial*, in *Monitor Ecclesiasticus* 130 (2015), 567-593.

PINTO P.V., *I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, Libreria Editrice Vaticana-Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano 1993.

PIO XI, lettera apostolica in forma di m.p. *Qua cura*, 8 dicembre 1938.

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, istruzione *Dignitas connubii*, 5 gennaio 2005, in *EV* 23.

PUNDERSON J.R., *Accertamento della verità «più accessibile e agile»: preparazione degli operatori e responsabilità del Vescovo. L'esperienza della Segnatura Apostolica*, in L. SABBARESE (a cura di), *Sistema matrimoniale canonico in synodo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015, 88-90.

RODRÍGUEZ OCAÑA R., *Derecho procesal*, in DGDC III, 177-180.

SABBARESE L. – SANTORO R., *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, EDB, Bologna 2016.

SABBARESE L., *Il processo più breve: condizioni per la sua introduzione, procedura, decisione*, in E. B.O. OKONKWO – A. RECCHIA (a cura di), *tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2017, 39-58.

SABBARESE L., *La costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro II, Parte II*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2013².

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI, decretum *De ordinandis in Regione pastorali Tolosana Tribunalibus ecclesiasticis Tolosano in primo iurisdictionis gradu et Ruthenensi in secundo iurisdictionis gradu pro causis nullitatis matrimonii archidioecesium Tolosanae et Albiensis ac dioecesium Auxitanae, Carcassonensis, Montis Albani, Apamiensis, Elnensis, Ruthenensis, Cadurcensis, Mimatensis, Tarbiensis et Lapurdensis decidendis*, 17 febbraio 1965, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. III, Institutum Iuridicum Claretianum, Roma 1972, n. 3260, coll. 4630-4631; ID., decretum *De constituendis Tribunalibus Regionalibus Ecclesiasticis Massiliensi in primo iurisdictionis gradu et Aquensi in secundo iurisdictionis gradu pro causis nullitatis matrimonii decidendis dioecesium Massiliensis, Aquensis, Adiacensis, Foroiuliensis-Tolonensis, Niciensis, Diniensis et Vapicensis*, 17 febbraio 1965, *ibidem*, n. 3261, col. 4632; ID., *Normae pro exsequendo decreto diei 17 Februarii 1965 de constituendis Tribunalibus Regionalibus Ecclesiasticis Massiliensi in primo iurisdictionis gradu et Aquensi in secundo iurisdictionis gradu pro decidendis causis nullitatis matrimonii dioecesium Massiliensis, Aquensis, Adiacensis, Foroiuliensis-Tolonensis, Niciensis, Diniensis et Vapicensis*, 17 febbraio 1965, *ibidem*, n. 3262, coll. 4633-4365; ID., *Normae pro exsequendo Decreto diei 17 februarii 1965 de ordinandis in regione pastorali Tolosana Tribunalibus ecclesiasticis matrimonialibus, Tolosano in primo iurisdictionis gradu, et Ruthenensi in secundo iurisdictionis gradu pro causis nullitatis matrimonii dioecesium Tolosanae, Albiensis, Auxitanae, Carcassonensis, Montis Albani, Apamiensis, Elnensis, Ruthenensis, Cadurcensis, Mimatensis, Tarbensis*, 26 febbraio 1965, *ibidem*, n. 3266, coll. 4651-4654; ID., decretum *De ordinandis in regione pastorali septentrionali Galliae, pro partibus tantum Campaniae et Picardiae, tribunalibus ecclesiasticis Rhemensi, in primo iurisdictionis gradu, et Ambianensi, in secundo iurisdictionis gradu, pro causis nullitatis matrimonii archidioecesis Rhemensis ac dioecesium*

Ambianensis, Bellovacensis, Catalaunensis, Ebriocensis, Suessionensis et Trecensis decidendis, 22 dicembre 1966, prot. n. 775/68 V.T., *ibidem*, n. 3507, coll. 5073-5074; ID., *Normae pro exsequendo Decreto diei 22 mensis decembris a. MCMLXVI de ordinandis in regione pastoralis septentrionali Galliae, pro partibus tantum Campaniae et Picardiae, tribunalibus ecclesiasticis matrimonialibus Rhemensi, in primo jurisdictionis gradu, et, Ambianensi, in secundo jurisdictionis gradu, pro causis nullitatis matrimonii archidioecesis Rhemensis ac dioecesium Ambianensis, Bellovacensis, Catalaunensis, Ebriocensis, Suessionensis et Trecensis decidendis*, 22 dicembre 1966, prot. n. 775/68 V.T., *ibidem*, n. 3508, coll. 5074-5076; ID., *decretum De constituendis Tribunalibus Provincialibus ecclesiasticis Parisiensi in primo jurisdictionis gradu et Versaliensi in secundo jurisdictionis gradu pro causis nullitatis matrimonii decidendis archidioecesis Parisiensis et dioecesium Versaliensis, Meldensis, Pontisarensis, Corbiliensis, S. Dionysii in Francia, Christoliensis, et Nemptodurensis*, 22 febbraio 1968, *ibidem*, n. 3630, coll. 5313-5314; ID., *Normae pro exsequendo Decreto diei 10 (22) Februarii 1968 de ordinandis Tribunalibus Provincialibus Ecclesiasticis Parisiensi in primo iurisdictionis gradu et Versaliensi in secundo iurisdictionis gradu, ad decidendas causas nullitatis matrimonii Archidioecesis Parisiensis et Dioecesium Versaliensis, Meldensis, Pontisarensis, Corbiliensis, S. Dionysii in Francia, Christoliensis, et Nemptodurensis*, 22 febbraio 1968, *ibidem*, n. 3631, coll. 5314-5316.

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI, *decretum De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis provincialibus Ditionis Columbianae*, 22 agosto 1967, il cui testo è edito in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. III, n. 3591, coll. 5243-5244; ID., *Normae pro exsequendo decreto 22 aug. 1967 de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis provincialibus et tribunali unico superiori appellationis in Ditione Columbiana pro causis nullitatis matrimonii aliisque contentiosis et criminalibus in primo et secundo jurisdictionis gradu pertractandis*, 22 agosto 1967, *ibidem*, n. 3592, coll. 5244-5247.

SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *decretum De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Insularum Philippinarum pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, 20 dicembre 1940, in AAS 33 (1941), 363-364.

SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *decretum De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Insularum Philippinarum pro causis nullitatis matrimonii decidendis in primo et secundo gradu*, 31 dicembre 1956, in AAS 49 (1957), 163-164.

SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, decretum *De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis ditionis Canadensis super causis nullitatis matrimonii decidendis*, 28 gennaio 1946, in *AAS* 38 (1946), 281-283.

SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, decretum *De assignandis tribunalibus pro tractatione causarum nullitatis matrimonii Insulae Terrae Novae*, 7 agosto 1950, *AAS* 44 (1952), 280-281.

SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, decretum *De assignandis tribunalibus pro tractatione causarum nullitatis matrimonii novae provinciae ecclesiasticae Sherbrookensis*, 25 marzo 1952, in *AAS* 44 (1952), 281-282.

SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, decretum *Erectionis tribunalis provincialis circumscriptionum ecclesiasticarum provinciae Edmonsonensis pro tractatione causarum nullitatis matrimonii*, 14 dicembre 1955, in *AAS* 48(1956), 59-60.

SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Normae pro exsequendo decreto diei XX Decembris MDCCCXXXIX de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Insularum Philippinarum*, 28 aprile 1941, in *AAS* 33 (1941), 364-368.

SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Normae pro exsequendo decreto diei XXXI Decembris MCMLVI de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Insularum Philippinarum*, 31 dicembre 1956, in *AAS* 49 (1957), 165-169.

SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Normae pro exsequendo decreto diei XXVIII Ianuarii MCMXLVI de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis ditionis Canadensis*, 13 maggio 1946, in *AAS* 38 (1946), 281-283.

SANTORO R., *Il tentativo di conciliazione nel diritto processuale canonico*, in *Diritto e religioni* 1 (2012), 52-55.

SINODO DEI VESCOVI, III assemblea generale straordinaria, *Relatio Synodi*, 18 ottobre 2014.

SINODO DEI VESCOVI, III assemblea generale straordinaria, *Relatio post disceptationem*, 13 ottobre 2015.

TUPPUTI E., *L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Applicazione nelle diocesi della Puglia*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021.

ZAMBON A., *Il processo canonico di fronte alle nuove tecnologie*, in AA. Vv., *Sinodalità e processo canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023, 39-58.